

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 588

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)**

**e dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
(POLI BORTONE)**

(V. Stampato Camera n. 636)

approvato dalla Camera dei deputati il 13 luglio 1994

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 luglio 1994*

**Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994,
n. 323, recante disposizioni urgenti per la campagna
lattiero-casearia 1994-1995**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 maggio 1994, n. 323, recante disposizioni urgenti per la campagna lattiero-casearia 1994-1995.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 gennaio 1994, n. 74, e 31 marzo 1994, n. 215.

Decreto-legge 30 maggio 1994, n. 323, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 1994.

Disposizioni urgenti per la campagna lattiero-casearia 1994-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la campagna lattiero-casearia 1994-1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il termine del 31 gennaio 1994 previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 26 novembre 1992, n. 468, resta differito, limitatamente alla pubblicazione del bollettino valevole per la campagna lattiero-casearia 1994-1995, al 30 aprile 1994.

Articolo 2.

1. L'articolo 2, comma 4, della legge 26 novembre 1992, n. 468, si interpreta nel senso che, limitatamente alla assegnazione del quantitativo di riferimento per la campagna lattiero-casearia 1993-1994, non si verifica la perdita della quota ove il produttore abbia commercializzato, ceduto anche temporaneamente o utilizzato mediante contratti associativi la quota stessa nel periodo di osservazione compreso tra il 1° dicembre 1992 ed il 30 novembre 1993, ovvero, in caso di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta, tra il 1° dicembre 1991 ed il 30 novembre 1993.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI - POLI BORTONE

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI

;